

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

83/673/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1983, relativa alla gestione del Fondo sociale europeo** 1

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1983

relativa alla gestione del Fondo sociale europeo

(83/673/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 9,

considerando che occorre prevedere formulari per le domande di contributo e di pagamento;

considerando che è necessaria una domanda separata per ciascun tipo d'azione indicata nel formulario che figura nell'allegato 1 al fine di rispettare il principio della buona gestione delle risorse che esige che le azioni possano essere valutate con precisione in funzione delle disposizioni della decisione 83/516/CEE e degli orientamenti per la gestione del Fondo;

considerando che è necessario fissare un termine per l'introduzione delle domande di contributo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE, nonché per le domande di pagamento di saldo;

considerando che occorre far coincidere la durata dei contributi per le azioni in virtù dell'articolo 3, para-

grafo 1, della decisione 83/516/CEE con quella dell'esercizio finanziario e fissare un limite superiore alla durata dei contributi per azioni pluriennali in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, della suddetta decisione;

considerando che è necessario che gli Stati membri avvertano senza indugio la Commissione di qualsiasi cambiamento relativo ad uno degli elementi che ha determinato l'approvazione dei contributi;

considerando che una buona gestione delle risorse esige, ai fini di una loro riassegnazione a favore di altre azioni che possono beneficiare di un contributo, un rapido svincolo degli importi non utilizzati;

considerando che la Commissione deve essere avvertita senza indugio quando un'azione che ha beneficiato di un contributo forma oggetto di un'indagine a causa di una presunzione di irregolarità;

considerando che occorre prevedere un'informazione regolare della Commissione da parte degli Stati membri dato che l'efficacia dei contributi dipende da una migliore conoscenza del contenuto delle azioni che hanno beneficiato del contributo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 3 della decisione 83/516/CEE devono essere introdotte mediante il formulario che figura nell'allegato 1.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1.

2. Le domande di pagamento

- del saldo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2950/83 devono essere introdotte mediante il formulario che figura nell'allegato 2,
- del secondo anticipo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2950/83 devono essere presentate mediante il formulario che figura nell'allegato 3.

3. Le domande devono essere presentate in tre esemplari. I formulari devono essere integralmente compilati e dattilografati.

4. Non sono accettabili le domande non conformi alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 2

1. I tipi di azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE e le categorie di persone di cui all'articolo 4 della medesima decisione formano oggetto di una domanda di contributo separata. Ciascuna di queste domande deve contenere indicazioni distinte per regioni o zone, quali sono definite nell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 83/516/CEE e negli orientamenti per la gestione del Fondo.

2. Una domanda può riferirsi ad un unico punto degli orientamenti per la gestione del Fondo, punto che determina la priorità delle azioni. Qualora l'azione riguardi più categorie di persone, deve essere presentata una domanda separata per ciascuna categoria.

3. Quando un'azione è realizzata da più Stati membri, ciascuno di essi deve presentare una domanda per la parte che lo riguarda.

4. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo è una condizione essenziale per l'approvazione delle domande.

Articolo 3

1. Per poter essere prese in considerazione, le domande di contributo relative alle spese da effettuare nel corso dell'anno successivo oppure, in caso di azioni pluriennali, degli anni successivi per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE, devono essere presentate dagli Stati membri anteriormente al 21 ottobre di ogni anno.

2. Le richieste che presentano un carattere d'urgenza debbono essere introdotte dagli Stati membri almeno un mese prima dell'inizio dell'azione. Gli Stati membri debbono unire al formulario che figura nell'allegato 1 la giustificazione dettagliata dell'urgenza.

Articolo 4

1. Il contributo per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/516/CEE non può es-

sere concesso per un periodo superiore ad un esercizio finanziario delle Comunità europee.

2. Il contributo per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE non può essere concesso per una durata superiore a trentasei mesi.

Articolo 5

Quando un'azione per la quale è stata presentata una domanda di contributo o è stato accordato un contributo non può essere realizzata o può esserlo solo parzialmente, lo Stato membro ne avverte la Commissione senza indugio.

Articolo 6

1. Le domande di pagamento degli Stati membri devono pervenire alla Commissione entro dieci mesi dalla data della fine delle azioni. È escluso il pagamento del contributo per il quale la domanda è presentata dopo lo scadere di tale termine.

2. Gli anticipi debbono essere restituiti qualora non fosse possibile giustificare i costi dell'azione in questione per mezzo del formulario dell'allegato 2 entro i tre mesi successivi all'expiration del termine di dieci mesi indicato al paragrafo 1.

3. Quando ai termini dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2950/83 uno Stato membro chiede la sospensione del pagamento di un anticipo, il contributo è pagato in una sola volta in occasione del pagamento del saldo.

4. Quando da una domanda di pagamento di saldo risulta un importo non utilizzato, quest'ultimo forma immediatamente oggetto di uno svincolo.

Articolo 7

Quando la gestione di un'azione per la quale è stato accordato un contributo forma oggetto di un'indagine a causa di una presunzione di irregolarità, lo Stato membro ne avverte la Commissione senza indugio.

Articolo 8

Anteriormente al 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante il formulario che figura nell'allegato 4, i dati statistici relativi alle azioni realizzate con il contributo del Fondo durante l'esercizio precedente.

Articolo 9

1. Sono abrogate le decisioni 78/706/CEE ⁽¹⁾ e 78/742/CEE ⁽²⁾ della Commissione. Tuttavia esse restano applicabili alle azioni per le quali è stata presentata una domanda anteriormente al 1° ottobre 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 238 del 30. 8. 1978, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 248 dell'11. 9. 1978, pag. 1.

2. In deroga all'articolo 3, le domande per azioni il cui inizio è previsto durante l'esercizio 1984 sono presentate anteriormente al 13 marzo 1984.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1983.

Per la Commissione

Ivor RICHARD

Membro della Commissione

Da introdurre in 3 esemplari

<p style="text-align: center;">COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE</p> <p style="text-align: center;">Direzione generale Occupazione, Affari Sociali e Istruzione</p> <p style="text-align: center;">200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles</p>	<p style="text-align: center;">Riservato alla Commissione</p> <p style="text-align: center;">— Data di ricezione —</p>
RICHIESTA DI CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO (1)	
1. Stato membro che introduce la domanda: _____	
2. Autorità che introduce la richiesta per lo Stato membro: _____ Indirizzo: _____ Telefono: _____ Telex: _____ Persona da contattare: _____ Telefono: _____	
3. Organismo a beneficio del quale il contributo è richiesto: _____ Natura giuridica: _____ Indirizzo: _____	
4. La richiesta concerne <ul style="list-style-type: none"> — azioni a titolo dell'articolo 3, paragrafo 1 <input type="checkbox"/> (2) — azioni a titolo dell'articolo 3, paragrafo 2 <input type="checkbox"/> (2) della decisione 83/516/CEE (3)	
5. L'azione concerne: <ul style="list-style-type: none"> — giovani di meno di 25 anni <input type="checkbox"/> (2) (4) — persone a partire da 25 anni <input type="checkbox"/> (2) (4) 	
6. Periodo per il quale il contributo è richiesto: dal _____ al _____	
7. Contributo richiesto:	Numero di persone:
Riferimenti dello Stato membro	Riservato al Fondo sociale Numero della richiesta <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div>

(1) Allegato 1 alla decisione 83/673/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1983, pag. 1).

(2) Mettere una crocetta nella casella appropriata.

(3) GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38.

(4) Età all'atto dell'inserimento nell'azione.

19. In caso di accettazione della richiesta il versamento di anticipi è sospeso?

SÌ (*)

NO (*)

(*) Mettere una crocetta nella casella appropriata.

20. Destinatario del pagamento: _____

Indirizzo: _____

Banca: _____

Agenzia: _____

Indirizzo: _____

Numero del conto: _____

Titolo del conto: _____

Conto corrente postale: _____

21. Lo Stato membro dichiara che garantisce il buon esito dell'azione per la quale il contributo è richiesto.

Timbro _____

Firma _____

Data _____

22. Avviso di ricevimento

**COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

**Direzione generale Occupazione, Affari
Sociali e Istruzione**

Direzione del Fondo sociale europeo

La richiesta di contributo avanzata

in data: _____ (*)

referimenti: _____ (*)

è pervenuta il: _____

al Fondo sociale europeo e registrata con il numero

FSE n. _____

Firma: _____

(*) Da compilare a cura dello Stato membro.

23. Da compilare a cura dello Stato membro

(Indirizzo del Ministero al quale l'avviso di ricevimento deve essere rinvio)

concernente la regione o zona _____ (punto 11.6 del formulario)

Riferimenti dello Stato membro _____ FSE n. _____

15.	Stima delle spese per le quali il contributo del Fondo è richiesto (¹)	
15.1.	— Reddito degli allievi in formazione	_____
15.2.	— Preparazione dei corsi	_____
15.3.	— Funzionamento e gestione dei corsi	_____
15.4.	— Orientamento professionale	_____
15.5.	— Formazione del personale insegnante	_____
15.6.	— Ammortamenti normali	_____
15.7.	— Ammortamenti accelerati	_____
15.8.	— Alloggio e vitto	_____
15.9.	— Viaggi per la formazione professionale	_____
15.10.	— Riabilitazione funzionale	_____
15.11.	— Adattamento del posto di lavoro per minorati	_____
15.12.	— Providenze per i lavoratori migranti per lo spostamento	_____
15.13.	— Providenze per i lavoratori migranti per l'integrazione	_____
15.14.	— Providenze per l'assunzione (²)	_____
15.15.	— Sostegno salariale (²)	_____
15.16.	— Spese per l'esame di efficacia	_____
15.17.	— Spese intese a facilitare lo scambio di esperienze	_____
15.18.	Totale	<input type="text"/>

(¹) Indicare il metodo di calcolo nonché gli elementi utilizzati per ottenere gli importi sopraindicati. Se necessario, completare con allegati.

(²) Indicare le spese totali previste per l'azione.

Da introdurre in 3 esemplari

<p style="text-align: center;">COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE</p> <p style="text-align: center;">Direzione generale Occupazione, Affari Sociali e Istruzione</p> <p style="text-align: center;">200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles</p>	<p style="text-align: center;">Riservato alla Commissione</p> <p style="text-align: center;">— Data di ricezione —</p>
RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL SALDO AVANZATA AL FONDO SOCIALE EUROPEO (1)	
1. Stato membro che chiede il pagamento: _____	
2. Destinatario del pagamento: _____ Indirizzo: _____ Telefono: _____ Telex: _____ Persona da contattare: _____ Banca: _____ Agenzia: _____ Indirizzo: _____ Numero del conto: _____ Titolo del conto: _____ Conto corrente postale: _____	
3. Organismo a beneficio del quale il pagamento è chiesto (2) _____ Natura giuridica: _____ Indirizzo: _____	
4. La presente richiesta concerne il fascicolo	FSE n. _____
5. Decisione della Commissione n. _____ del _____ Contributo approvato _____	
6. Se del caso, ultima decisione di modifica n. _____ del _____ Contributo approvato _____	
7. Importo già pagato _____	
8. Importo richiesto _____	
9. Periodo effettivo di finanziamento dell'azione: dal _____ al _____	

(1) Allegato 2 alla decisione 83/673/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1983, pag. 1).

(2) Indicazione necessaria qualora il destinatario del pagamento non fosse quello a beneficio del quale il pagamento è richiesto.

Questa pagina concerne l'insieme della richiesta. Una pagina separata deve essere compilata per ogni regione o zona indicata al punto 10 del presente formulario.

14. Ripartizione delle spese effettive per le quali il contributo del Fondo è stato accordato ⁽¹⁾	
14.1. — Reddito degli allievi in formazione	_____
14.2. — Preparazione dei corsi	_____
14.3. — Funzionamento e gestione dei corsi	_____
14.4. — Orientamento professionale	_____
14.5. — Formazione del personale insegnante	_____
14.6. — Ammortamenti normali	_____
14.7. — Ammortamenti accelerati ⁽²⁾	_____
14.8. — Alloggio e vitto	_____
14.9. — Viaggi per la formazione professionale	_____
14.10. — Riabilitazione funzionale	_____
14.11. — Adattamento del posto di lavoro per minorati	_____
14.12. — Provvidenze per i lavoratori migranti per lo spostamento	_____
14.13. — Provvidenze per i lavoratori migranti per l'integrazione	_____
14.14. — Provvidenze per l'assunzione ⁽³⁾	_____
14.15. — Sostegno salariale ⁽³⁾	_____
14.16. — Spese per l'esame di efficacia	_____
14.17. — Spese intese a facilitare lo scambio di esperienze	_____
14.18.	
Totale	

⁽¹⁾ Fornire separatamente l'analisi dei vari importi.

⁽²⁾ L'ammortamento accelerato secondo l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2950/83 non è ammissibile se:

- un tale metodo d'ammortamento non è compatibile con quello in vigore nello Stato membro interessato;
- altri strumenti finanziari della Comunità economica europea hanno accordato un aiuto per la costruzione o l'ampliamento dei centri di formazione professionale in parola.

Le spese relative all'ammortamento accelerato debbono essere menzionate a parte nella richiesta di pagamento del saldo. Un allegato deve accompagnare la richiesta. Esso deve far apparire le informazioni dettagliate necessarie (elenco dei centri in parola, anno di ammortamento, importo proporzionale di ammortamento, costo della costruzione, dell'ampliamento, dell'acquisto degli equipaggiamenti nuovi sottoposti ad ammortamento accelerato).

⁽³⁾ Indicare le spese totali effettuate per l'azione.

18. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2950/83 lo Stato membro certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella presente richiesta di pagamento nonché negli eventuali allegati.

Timbro

Firma _____

Data _____

19. Avviso di ricevimento

**COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

**Direzione generale Occupazione,
Affari Sociali e Istruzione**

Direzione del Fondo sociale europeo

La richiesta di pagamento

datata _____

relativa al fascicolo

FSE n. _____

ci è pervenuta il _____

Firma _____

20. Da compilare a cura dello Stato membro

(Indirizzo del Ministero al quale l'avviso di ricevimento deve essere rinviato)

concernente la regione o zona _____ (punto 10 del formulario)

Riferimenti dello Stato membro _____

FSE n. _____

14.	Ripartizione delle spese effettive per le quali il contributo del Fondo è stato accordato (¹)	
14.1.	— Reddito degli allievi in formazione	_____
14.2.	— Preparazione dei corsi	_____
14.3.	— Funzionamento e gestione dei corsi	_____
14.4.	— Orientamento professionale	_____
14.5.	— Formazione del personale insegnante	_____
14.6.	— Ammortamenti normali	_____
14.7.	— Ammortamenti accelerati (²)	_____
14.8.	— Alloggio e vitto	_____
14.9.	— Viaggi per la formazione professionale	_____
14.10.	— Riabilitazione funzionale	_____
14.11.	— Adattamento del posto di lavoro per minorati	_____
14.12.	— Provvidenze per i lavoratori migranti per lo spostamento	_____
14.13.	— Provvidenze per i lavoratori migranti per l'integrazione	_____
14.14.	— Provvidenze per l'assunzione (³)	_____
14.15.	— Sostegno salariale (³)	_____
14.16.	— Spese per l'esame di efficacia	_____
14.17.	— Spese intese a facilitare lo scambio di esperienze	_____
14.18.	Totale	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

(¹) Fornire separatamente l'analisi dei vari importi.

(²) L'ammortamento accelerato secondo l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2950/83 non è ammissibile se:

- un tale metodo d'ammortamento non è compatibile con quello in vigore nello Stato membro interessato;
- altri strumenti finanziari della Comunità economica europea hanno accordato un aiuto per la costruzione o l'ampliamento dei centri di formazione professionale in parola.

Le spese relative all'ammortamento accelerato debbono essere menzionate a parte nella richiesta di pagamento del saldo. Un allegato deve accompagnare la richiesta. Esso deve far apparire le informazioni dettagliate necessarie (elenco dei centri in parola, anno di ammortamento, importo proporzionale di ammortamento, costo della costruzione, dell'ampliamento, dell'acquisto degli equipaggiamenti nuovi sottoposti ad ammortamento accelerato).

(³) Indicare le spese totali effettuate per l'azione.

concernente la regione o zona _____ (punto 10 del formulario)

Riferimenti dello Stato membro _____

FSE n. _____

15. Finanziamento dell'azione

- 15.1. Contributo del Fondo
- 15.2. Intervento dei pubblici poteri ⁽¹⁾
- 15.3. Contributi privati
- 15.4. Entrate provenienti dall'azione
- 15.5. Costo totale dell'azione

Importo	%
	100

16. Applicazione del tasso maggiorato ⁽²⁾: SÌ ⁽³⁾ NO ⁽³⁾

17. Controlli

Indicare qui appresso gli organismi presso i quali eventuali controlli possono essere effettuati.

⁽¹⁾ Precisare qui appresso le fonti e gli importi.

⁽²⁾ — Articolo 5, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE.
 — Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83.
⁽³⁾ Mettere una crocetta nella casella appropriata.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Direzione generale Occupazione, Affari Sociali e Istruzione 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles	Riservato alla Commissione — Data di ricezione —
RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL SECONDO ANTICIPO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO (1)	
1. Stato membro che richiede il pagamento: _____	
2. Destinatario del pagamento: _____ Indirizzo: _____ Telefono: _____ Telex: _____ Persona da contattare: _____ Banca: _____ Agenzia: _____ Indirizzo: _____ Numero del conto: _____ Titolo del conto: _____ Conto corrente postale: _____	
3. Organismo a beneficio del quale il pagamento è richiesto (2): _____ _____ Natura giuridica: _____ Indirizzo: _____	
4. La presente richiesta concerne il fascicolo	FSE n. _____
5. Decisione della Commissione n. _____ del _____ Contributo approvato _____	
6. Se del caso, ultima decisione di modifica n. _____ del _____ Contributo approvato _____	
7. Importo già pagato: _____	
8. Importo richiesto: _____	
9. Certificato In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2950/83 (3), lo Stato membro certifica che la metà dell'azione è stata realizzata nelle condizioni previste dalla decisione di approvazione. Timbro _____ Firma _____ Data _____	

(1) Allegato 3 alla decisione 83/673/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1983, pag. 1).

(2) Questa indicazione è necessaria qualora il destinatario del pagamento non fosse quello a beneficio del quale il pagamento è richiesto.

(3) GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1.

**COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

**Direzione generale
Occupazione, Affari Sociali
e Istruzione**

Direzione del Fondo sociale europeo

ALLEGATO 4

RELAZIONE STATISTICA DEGLI STATI MEMBRI PER IL 19.. (')

Stato membro: _____

PARTE A

Gruppi di persone e provvedimenti secondo la decisione 83/516/CEE

(') Allegato 4 alla decisione 83/673/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1983, pag. 1).

Persone secondo l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione	1.1. GIOVANI SENZA FORMAZIONE (¹)							
	di meno di 25 anni						(Dati in migliaia di unità)	
	Gruppi di età						Numero di persone aiutate	
Azioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione	15-17		18-20		21-25		FSE	Totale dello Stato membro (²)
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini		
A. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	—	—	—	—	—	—	—	—
Preparazione professionale								
Formazione professionale								
Qualificazione supplementare								
Riqualificazione professionale								
B. ASSUNZIONE E SOSTEGNO SALARIALE	—	—	—	—	—	—	—	—
Aiuti per l'assunzione / nuovi posti di lavoro								
Aiuti per l'occupazione / posti di lavoro rispondenti a una esigenza di utilità collettiva								
C. NUOVA SISTEMAZIONE, INTEGRAZIONE E MOBILITÀ	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestazioni per facilitare lo spostamento e l'integrazione								
D. PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSIGLI TECNICI / CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO	—	—	—	—	—	—	—	—
Numero di posti di lavoro creati e di persone aiutate								
Totale A — D								

(¹) Senza i minorati.

(²) Numero di persone aiutate dallo Stato membro in azioni tra di loro paragonabili, ma senza partecipazione del FSE.

Persone secondo l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione	1.2. GIOVANI CON UNA FORMAZIONE INADATTATA (¹) di meno di 25 anni (Dati in migliaia di unità)							
	Gruppi di età						Numero di persone aiutate	
	16-17		18-20		21-25		FSE	Totale dello Stato membro (²)
Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini			
A. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	—	—	—	—	—	—	—	—
Preparazione professionale								
Formazione professionale								
Qualificazione supplementare								
Riqualificazione professionale								
B. ASSUNZIONE E SOSTEGNO SALARIALE	—	—	—	—	—	—	—	—
Aiuti per l'assunzione / nuovi posti di lavoro								
Aiuti per l'occupazione / posti di lavoro rispondenti a una esigenza di utilità collettiva								
C. NUOVA SISTEMAZIONE, INTEGRAZIONE E MOBILITÀ	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestazioni per facilitare lo sposta- mento e l'integrazione								
D. PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSIGLI TECNICI / CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO	—	—	—	—	—	—	—	—
Numero di posti di lavoro creati e di persone aiutate								
Totale A — D								

(¹) Senza i minorati.

(²) Numero di persone aiutate dallo Stato membro in azioni tra di loro paragonabili, ma senza partecipazione del FSE.

Persone secondo l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione	1.3. GIOVANI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA (¹)							
	di meno di 25 anni						(Dati in migliaia di unità)	
	Durata della disoccupazione (in mesi)						Numero di persone aiutate	
Azioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione	fino a 6		fino a 12		oltre 12		FSE	Totale dello Stato membro (²)
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini		
A. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	—	—	—	—	—	—	—	—
Preparazione professionale								
Formazione professionale								
Qualificazione supplementare								
Riqualificazione professionale								
B. ASSUNZIONE E SOSTEGNO SALARIALE	—	—	—	—	—	—	—	—
Aiuti per l'assunzione / nuovi posti di lavoro								
Aiuti per l'occupazione / posti di lavoro rispondenti a una esigenza di utilità collettiva								
C. NUOVA SISTEMAZIONE, INTEGRAZIONE E MOBILITÀ	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestazioni per facilitare lo spostamento e l'integrazione								
D. PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSIGLI TECNICI / CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO	—	—	—	—	—	—	—	—
Numero di posti di lavoro creati e di persone aiutate								
Totale A — D								

(¹) Senza i minorati.

(²) Numero di persone aiutate dallo Stato membro in azioni tra di loro paragonabili, ma senza partecipazione del FSE.

Persone secondo l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione	2. PERSONE DISOCCUPATE, MINACCIATE DI DISOCCUPAZIONE O SOTTOCCUPATE ED IN PARTICOLARE DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA di più di 25 anni (¹)							
	Durata della disoccupazione (in mesi)						Numero di persone aiutate	
	fino a 6		fino a 12		oltre 12		FSE	Totale dello Stato membro (²)
Azioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	FSE	Totale dello Stato membro (²)
A. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	—	—	—	—	—	—	—	—
Preparazione professionale								
Formazione professionale								
Qualificazione supplementare								
Riqualificazione professionale								
B. ASSUNZIONE E SOSTEGNO SALARIALE	—	—	—	—	—	—	—	—
Aiuti per l'assunzione / nuovi posti di lavoro								
Aiuti per l'occupazione / posti di lavoro rispondenti a una esigenza di utilità collettiva								
C. NUOVA SISTEMAZIONE, INTEGRAZIONE E MOBILITÀ	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestazioni per facilitare lo spostamento e l'integrazione								
D. PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSIGLI TECNICI / CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO	—	—	—	—	—	—	—	—
Numero di posti di lavoro creati e di persone aiutate								
Totale A — D								

(¹) Senza i minorati.

(²) Numero di persone aiutate dallo Stato membro in azioni tra di loro paragonabili, ma senza partecipazione del FSE.

Persone secondo l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione	3. DONNE				
	di più di 25 anni				(Dati in migliaia di unità)
	Azioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione	Disoccupate che auspicano riprendere un'attività professionale	Minacciate di disoccupazione	Sottoccupate	Numero di persone aiutate
FSE					Totale dello Stato membro (*)
A. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	—	—	—	—	—
Preparazione professionale					
Formazione professionale					
Qualificazione professionale					
Riqualificazione professionale					
B. ASSUNZIONE E SOSTEGNO SALARIALE	—	—	—	—	—
Aiuti per l'assunzione / nuovi posti di lavoro					
Aiuti per l'occupazione / posti di lavoro rispondenti a una esigenza di utilità collettiva					
C. NUOVA SISTEMAZIONE, INTEGRAZIONE E MOBILITÀ	—	—	—	—	—
Prestazioni per facilitare lo spostamento e l'integrazione					
D. PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSIGLI TECNICI / CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO	—	—	—	—	—
Numero di posti di lavoro creati e di persone aiutate					
Totale A — D					

(*) Numero di persone aiutate dallo Stato membro in azioni tra di loro paragonabili, ma senza partecipazione del FSE.

Persone secondo l'articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), delle decisioni	4. MINORATI di meno di 25 anni / a partire da 25 anni (Dati in migliaia di unità)									
	Senza formazione				Disoccupati/formazione inadattata				Numero di persone aiutate	
	— 25		+ 25		— 25		+ 25		FSE	Totale dello Stato membro (¹)
Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini			
A. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preparazione professionale										
Formazione professionale										
Qualificazione supplementare										
Riqualificazione professionale										
B. ASSUNZIONE E SOSTEGNO SALARIALE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aiuti per l'assunzione / nuovi posti di lavoro										
Aiuti per l'occupazione / posti di lavoro rispondenti a una esigenza di utilità collettiva										
C. NUOVA SISTEMAZIONE, INTEGRAZIONE E MOBILITÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestazioni per facilitare lo sposta- mento e l'integrazione										
D. PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSIGLI TECNICI / CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Numero di posti di lavoro creati e di persone aiutate										
Totale A — D										

(¹) Numero di persone aiutate dallo Stato membro in azioni tra di loro paragonabili, ma senza partecipazione del FSE.

Persone secondo l'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera d), della decisione	5. LAVORATORI MIGRANTI di meno di 25 anni / di più di 25 anni (Dati in migliaia di unità)									
	Paesi terzi				Stati membri				Numero di persone aiutate	
	— 25		+ 25		— 25		+ 25		FSE	Totale dello Stato membro (1)
Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini			
A. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preparazione professionale										
Formazione professionale										
Qualificazione supplementare										
Riqualificazione professionale										
B. ASSUNZIONE E SOSTEGNO SALARIALE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aiuti per l'assunzione / nuovi posti di lavoro										
Aiuti per l'occupazione / posti di lavoro rispondenti a una esigenza di utilità collettiva										
C. NUOVA SISTEMAZIONE, INTEGRAZIONE E MOBILITÀ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestazioni per facilitare lo sposta- mento e l'integrazione										
D. PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSIGLI TECNICI / CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Numero di posti di lavoro creati e di persone aiutate										
Totale A — D										

(1) Numero di persone aiutate dallo Stato membro in azioni tra di loro paragonabili, ma senza partecipazione del FSE.

Persone secondo l'articolo 4 paragrafo 2, lettera e), della decisione	6. PERSONE OCCUPATE SPECIALMENTE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE di più di 25 anni (Dati in migliaia di unità)					
	Categoria				Numero di persone aiutate	
	Nuove tecnologie		Nuove tecniche di gestione		FSE	Totale dello Stato membro (1)
Donne	Uomini	Donne	Uomini			
A. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	—	—	—	—	—	—
Preparazione professionale						
Formazione professionale						
Qualificazione supplementare						
Riqualificazione professionale						
B. ASSUNZIONE E SOSTEGNO SALARIALE	—	—	—	—	—	—
Aiuti per l'assunzione / nuovi posti di lavoro						
Aiuti per l'occupazione / posti di lavoro rispondenti a una esigenza di utilità collettiva						
C. NUOVA SISTEMAZIONE, INTEGRAZIONE E MOBILITÀ	—	—	—	—	—	—
Prestazioni per facilitare lo sposta- mento e l'integrazione						
D. PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSIGLI TECNICI / CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO	—	—	—	—	—	—
Numero di posti di lavoro creati e di persone aiutate						
Totale A — D						

(1) Numero di persone aiutate dallo Stato membro in azioni tra di loro paragonabili, ma senza partecipazione del FSE.

Persone secondo l'articolo 4, paragrafo 3, della decisione	7. PERSONE INTERESSATE DALLA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DALL'OCCUPAZIONE di più di 25 anni (Dati in migliaia di unità)					
Azioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione	Categoria				Numero di persone aiutate	
	Formatore	Esperto in orientamento professionale	Esperto in collocamento	Agente di sviluppo	FSE	Totale dello Stato membro (*)
A. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	—	—	—	—	—	—
Preparazione professionale						
Formazione professionale						
Qualificazione supplementare						
Riqualificazione professionale						
B. ASSUNZIONE E SOSTEGNO SALARIALE	—	—	—	—	—	—
Aiuti per l'assunzione / nuovi posti di lavoro						
Aiuti per l'occupazione / posti di lavoro rispondenti a una esigenza di utilità collettiva						
C. NUOVA SISTEMAZIONE, INTEGRAZIONE E MOBILITÀ	—	—	—	—	—	—
Prestazione per facilitare lo spostamento e l'integrazione						
D. PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSIGLI TECNICI / CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO	—	—	—	—	—	—
Numero di posti di lavoro creati e di persone aiutate						
Totale A — D						

(*) Numero di persone aiutate dallo Stato membro in azioni tra di loro paragonabili, ma senza partecipazione del FSE.

**COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

**Direzione generale
Occupazione, Affari Sociali
e Istruzione**

Direzione del Fondo sociale europeo

RELAZIONE STATISTICA DEGLI STATI MEMBRI PER IL 19 . . (1)

Stato membro: _____

PARTE B

**Relazione dettagliata relativa ai provvedimenti di formazione professionale
secondo la decisione 83/516/CEE**

(1) Allegato 4 alla decisione 83/673/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1983, pag. 1).

Persone secondo l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione	GIOVANI					
	di meno di 25 anni					
	(Dati in migliaia di unità)					
Azioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della decisione	Senza formazione		Con formazione inadattata		Disoccupati	
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini
1. PROFESSIONI	—	—	—	—	—	—
Professioni amministrative e commerciali						
Professioni tecniche ed artigianali						
Professioni tecniche ed industriali						
Professioni agricole e forestali						
Professioni sociali e sanitarie						
Altre professioni						
2. CONTENUTI: GENERALI	—	—	—	—	—	—
Insegnamento generale / lingue						
Formazione professionale						
3. CONTENUTI: IN PARTICOLARE SVILUPPI SCIENTIFICI E TECNICI	—	—	—	—	—	—
Informatica						
Microelettronica						
Telecomunicazione						
Nuovi mezzi di trasporto						
Automatizzazione del processo di produzione						
Fibra ottica						
Biotechnologia						
Nuovi tipi di energia						
Protezione dell'ambiente						
Altre						

Persone secondo l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione	GIOVANI					
	di meno di 25 anni					
	(Dati in migliaia di unità)					
Azioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della decisione	Senza formazione		Con formazione inadattata		Disoccupati	
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini
4. ORGANIZZAZIONE	—	—	—	—	—	—
Formazione specializzata						
Nell'impresa						
Impresa e centro di formazione						
Centro di formazione legato a un settore di attività						
5. DURATA (in mesi)	—	—	—	—	—	—
Fino a 6 mesi						
Fino a 12 mesi						
Fino a 24 mesi						
Più di 24 mesi						
6. AZIONE TERMINATA (¹)	—	—	—	—	—	—
Sì						
No						
7. IMPIEGO ALLA FINE DELL'AZIONE (²)	—	—	—	—	—	—
Sì						
No						
Non precisato						

(¹) Terminata durante l'esercizio in questione.

(²) Attività cominciata nel corso dei sei mesi successivi alla fine dell'azione durante l'esercizio in parola.

Persone secondo l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione	ADULTI (*)					
	di età superiore ai 25 anni					
	(Dati in migliaia di unità)					
Azioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della decisione	Disoccupati		Sottoccupati		Minacciati di disoccupazione	
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini
1. PROFESSIONI	—	—	—	—	—	—
Professioni amministrative e commerciali						
Professioni tecniche ed artigianali						
Professioni tecniche ed industriali						
Professioni agricole e forestali						
Professioni sociali e sanitarie						
Altre professioni						
2. CONTENUTI: GENERALI	—	—	—	—	—	—
Insegnamento generale / lingue						
Formazione professionale						
3. CONTENUTI: IN PARTICOLARE SVILUPPI SCIENTIFICI E TECNICI	—	—	—	—	—	—
Informatica						
Microelettronica						
Telecomunicazione						
Nuovi mezzi di trasporto						
Automatizzazione del processo di produzione						
Fibra ottica						
Biotechnologia						
Nuovi tipi di energia						
Protezione dell'ambiente						
Altre						

(*) Le persone previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) sono incluse.

Persone secondo l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione	ADULTI (¹) di età superiore ai 25 anni (Dati in migliaia di unità)					
	Disoccupati		Sottoccupati		Minacciati di disoccupazione	
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini
4. ORGANIZZAZIONE	—	—	—	—	—	—
Formazione specializzata						
Nell'impresa						
Impresa e centro di formazione						
Centro di formazione legato a un settore di attività						
5. DURATA (in mesi)	—	—	—	—	—	—
Fino a 6 mesi						
Fino a 12 mesi						
Fino a 24 mesi						
Più di 24 mesi						
6. AZIONE TERMINATA (²)	—	—	—	—	—	—
Sì						
No						
7. IMPIEGO ALLA FINE DELL'AZIONE (³)	—	—	—	—	—	—
Sì						
No						
Non precisato						

(¹) Le persone previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) sono incluse.

(²) Terminata durante l'esercizio in questione.

(³) Attività iniziata nel corso dei primi sei mesi successivi all'azione durante l'esercizio in questione.